



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Visti i ricorsi, notificati il 21 ottobre 2024 e depositati il 24 ottobre 2024, RGN 22145-2024, 22146-2024, 22148-2024, 22149-2024, 22150-2024, 22151-2024, 22152-2024, 22153-2024, 22154-2024, 22156-2024, 22157-2024, 22158-2024, promossi dal Ministero dell'interno e dal Questore della Provincia di Roma avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania, ritenuto illegittimo in quanto adottato con la procedura accelerata alla frontiera in assenza della provenienza del migrante da Paese di origine sicura;

rilevato che con i ricorsi sopraindicati l'Avvocatura generale dello Stato ha formulato istanza di rimessione alle Sezioni Unite, giacché, ad avviso della difesa erariale, la controversia presenterebbe elementi di novità, involgendo la questione sulla possibilità o meno di disporre il trattenimento secondo la procedura accelerata allorché il richiedente la protezione internazionale provenga da un Paese designato dal decreto ministeriale come di origine sicura, quando questo sia tale in tutto il territorio nazionale, ma emergano criticità nel rispetto dei diritti di una specifica categoria di soggetti, alla quale il richiedente non abbia allegato di appartenere;

considerato che l'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite non può essere accolta, giacché le questioni sollevate con il ricorso – rientranti nella competenza tabellare della Prima Sezione civile, la quale si occupa ordinariamente di diritti delle persone e dei cittadini stranieri – pur essendo di indubbia rilevanza nomofilattica, non rivestono il carattere di cui all'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.;

ritenuto che, presso la Prima Sezione civile, è già fissato, dinanzi al Collegio dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2024, il rinvio pregiudiziale (RGN 14533 del 2024), sollevato dal Tribunale di Roma, che pone la

seguinte questione connessa: se in caso di soggetto proveniente da Paese di origine sicuro, nell'ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, d. lgss. n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, il giudice ordinario sia vincolato alla lista dei paesi di origine sicura approvata con il decreto ministeriale, o se il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell'elenco dei "Paesi di origine sicuri" sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia;

rilevato che l'Avvocatura erariale, nell'ambito dei suindicati ricorsi, ha presentato anche istanza, rivolta al Primo Presidente della Corte di cassazione, di abbreviazione dei termini, rappresentando l'esigenza che la controversia sia definita in tempi celeri, per assicurare certezza interpretativa nell'esame delle domande di protezione internazionale e nel governo del flusso di migranti;

considerato che, sulla base delle circostanze già in precedenza menzionate e, in particolare, della pendenza dinanzi alla Prima Sezione civile del rinvio pregiudiziale avente ad oggetto questione connessa, la ravvicinata fissazione dell'udienza e la concentrazione alla medesima udienza delle questioni tra loro collegate trova giustificazione nell'esigenza, condivisa dal Presidente Aggiunto e dalla Presidente titolare della Prima Sezione civile, preventivamente consultati, di offrire una risposta tempestiva sul piano interpretativo che dia coerenza al sistema ed eviti il moltiplicarsi di un contenzioso seriale in un settore nel quale sono coinvolti diritti fondamentali e la libertà personale;

ritenuto che, pertanto, si rende opportuna la fissazione di termini di trattazione dei ricorsi coerenti con questa esigenza, seppure necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito;



visto il ruolo della udienza della Prima Sezione civile del 4 dicembre 2024, nel quale è già fissato il rinvio pregiudiziale RGN 14533 del 2024;

sentiti il Presidente Aggiunto e la Presidente titolare della Prima Sezione civile che concordano entrambi;

RIGETTA

l'istanza di assegnazione dei ricorsi RGN 22145-2024, 22146-2024, 22148-2024, 22149-2024, 22150-2024, 22151-2024, 22152-2024, 22153-2024, 22154-2024, 22156-2024, 22157-2024, 22158-2024 alle Sezioni Unite civili;

DISPONE

che i ricorsi siano trasmessi alla Prima Sezione civile, secondo l'ordinaria competenza tabellare;

FISSA

per la discussione l'udienza pubblica del 4 dicembre 2024 dinanzi alla Prima Sezione civile, dinanzi al Collegio già formato secondo il calendario ordinario delle udienze;

DISPONE

la riduzione, stante l'urgenza, dei termini ordinari di cui agli artt. 377 e 378 cod. proc. civ.: il Pubblico Ministero potrà depositare memorie entro le ore 10 del 3 dicembre 2024, mentre i ricorrenti e gli intimati, se controricorrenti, avranno termine fino alle ore 14 dello stesso 3 dicembre 2024;

sono nominato relatori, in aggiunta al ruolo già formato:

il Presidente Alberto Giusti, dei ricorsi RGN 22145-2024 e 22146-2024;



la Consigliera Clotilde Parise, dei ricorsi RGN 22148-2024 e 22149-2024;

la Consigliera Laura Tricomi, dei ricorsi RGN 22150-2024 e 22151-2024;

la Consigliera Rita Russo, dei ricorsi RGN 22152-2024, 22153-2024 e 22154-2024;

la Consigliera Eleonora Reggiani, dei ricorsi RGN 22156-2024, 22157-2024 e 22158-2024.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, comprese le comunicazioni agli intimati.

Roma, li 28 ottobre 2024

La Prima Presidente
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 28/10/2024



INZONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Silvia Abate

